



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

PROVINCIA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 12.11.2013

OGGETTO:	Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)
----------	--

L'anno duemilatredici, addì 12 del mese di NOVEMBRE, alle ore 21:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	CONTORNO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	MASSERIA PIETRO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	GULLO GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	MARINO NICOLÒ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	POLLICHINO MAURIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	GENDUSA GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	RAGUSA VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	COSCINO VINCENZA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	PIRRONE GIUSEPPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	SCRIMA MARIA LUISA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	DI GIORGIO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	MUSSO IGNAZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	SCIABICA STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	NAPOLI NUNZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	CASCIO MARIANA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONSIGLIERI ASSEGNATI IN CARICA	N. 15	PRESENTI 13
	N. 15	ASSENTI 2

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Giuseppe Gullo.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela M. Amato.

Per l'Amministrazione sono presenti: Il Vicesindaco C. Pollichino e gli Assessori Ragusa - Bivona

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Contorno Rosario
- Pirrone Giuseppa
- Sciabica Stefano

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2013 avente per oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S. - Termini e modalità di versamento per l'anno 2013".

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dall'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 08/04/2013, concernente "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti Locali";

VISTA la circolare n. 1/DF del 29/04/2013 (MEF), avente per oggetto: "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35";

PREMESSO:

- che l'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha disposto, decorrere dal 1° Gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data della Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e delle relative addizionali (ex ECA e MECA);

- che tale nuovo tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa dai comuni, e alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- che il succitato articolo 14 disciplina il nuovo tributo anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni concernenti la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'art. 1 della legge n. 296/2006. il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

VISTE le seguenti ulteriori disposizioni recate dal Decreto Legge 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: <<19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio">>.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso).

RITENUTO

- che le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere disciplinate secondo lo schema di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione, predisposto sulla base delle Linee Guida formulate da esperti incaricati dal Ministero dell'Economia in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero, dal Funzionario Responsabile dei tributi e costituito da n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che tale schema di regolamento, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi, riproduce il contenuto delle disposizioni legislative vigenti per la materia, così come previsto dall'art. 14,

comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina, in particolare:

- la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- il D.L. 174/2012 e la relativa Legge di Conversione 213/2012;
- il parere sotto riportato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.

Chiusa Sclafani, 05/11/2013

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
Rag. Giulio Manto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES".
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18/0/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Giulio Manto

IL PROPONENTE

IL SINDACO

Geom. Giuseppa Ragusa

Il Presidente introduce il terzo punto all'O.d.G. ed invita il Rag. Giulio Manto, Responsabile del Servizio Tributi, ad illustrare la proposta di approvazione del Regolamento per l'istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), premettendo che tale Regolamento ha già superato tutto l'iter procedurale ed è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali.

Il Rag. Manto spiega che il Regolamento disciplina il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), introdotto dal D.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ne ha stabilito l'entrata in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2013. Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 27 maggio 2013 ha stabilito i termini e le modalità di versamento del tributo per l'anno 2013. Il Regolamento è stato predisposto sulla base dello schema diramato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, come noto, prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Continua dando lettura di alcuni articoli del Regolamento, chiarendo in particolare alcuni passaggi ritenuti importanti.

Il Consigliere Di Giorgio, chiesta ed ottenuta la parola, riferisce di avere saputo che alcuni Comuni, piuttosto che introdurre la TARES, hanno deciso, approfittando dell'opzione facoltativa rimessa ai Comuni dal D.L. 102/2013 in sede di conversione, di mantenere la TARSU, meno gravosa per i cittadini. Chiede pertanto al Sindaco se l'amministrazione ha valutato attentamente tale opzione che sarebbe stata meno gravosa per i cittadini di Chiusa, già penalizzati dall'aumento delle aliquote IMU e perchè la minoranza non è stata informata dall'opzione prevista in sede di conversione del decreto.

Il Sindaco ribadisce quanto segnalato dal Cons. Di Giorgio, ovvero, che la legge di conversione del D.L. 102/2013 (cosiddetto "decreto Imu"), ha dato la possibilità ai Comuni, solo per il 2013, di scegliere se applicare la Tares o scegliere di determinare i costi del servizio rifiuti 2013 sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievo in vigore in tale anno, in deroga a quanto previsto dal D.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, istitutivo della Tares. Ciò premesso, il Sindaco evidenzia due aspetti importanti su cui l'Amministrazione ha attentamente riflettuto e che hanno fatto propendere per il passaggio alla TARES. In primo luogo, sottolinea che se si decide di applicare la Tarsu per il 2013, va comunque rispettato il principio di copertura integrale del servizio rifiuti, dunque i costi non coperti dal gettito andranno ottenuti

dalla fiscalità generale del Comune. In altre parole, bisogna recuperare e coprire i mancati introiti con altre entrate tributarie, con la logica conseguenza che la pressione fiscale non diminuisce. In secondo luogo, è fatta comunque salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq che va allo Stato, prevista dallo stesso decreto 2012/2011. Ribadisce che l'opportunità di restare in regime di TARSU è stata valutata, ma si è scelto di passare alla TARES per le ragioni spiegate. D'altra parte, il Comune ha già aumentato le aliquote IMU, i cui introiti serviranno sia a coprire i costi derivanti da vari debiti che il Comune ha maturato nei confronti di alcuni legali incaricati di difendere o costituirsi in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia per assicurare la compartecipazione di alcuni servizi, quali il trasporto scolastico – che ha subito dei tagli - la refezione scolastica, il servizio scuolabus nonché la quota a carico dell'ente per il personale contrattista e i debiti nei confronti dell'ENEL per fatture non pagate. Il passaggio alla TARES permette di non aumentare l'addizionale IRPEF e di spalmare la tassa in maniera più equa sui cittadini.

Il Consigliere Di Giorgio replica dicendo che nel mese di maggio quando sono state aumentate le aliquote IMU, i tagli al servizio trasporto scolastico non si conoscevano e che i debiti con gli avvocati risalgono alle precedenti amministrazioni comunali e non alla sua legislatura. Per quanto riguarda i debiti verso l'ENEL, precisa che la responsabilità sui ritardati o mancati pagamenti delle fatture, non è dell'amministrazione ma del responsabile del servizio, atteso che rientrano nella sfera degli atti gestionali e il Sindaco di certo non si occupa di questi aspetti. Ricorda che l'attuale Sindaco e l'attuale Vice Sindaco, facevano parte della passata amministrazione, in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio e di Consigliere capo gruppo di maggioranza e che pertanto, in virtù delle funzioni di controllo conferite dalla legge, avrebbero potuto controllare e segnalare eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture Enel. Per i debiti nei confronti di Sorgenia, il Comune, come noto, pagava le utenze della piscina in virtù di una convenzione, pertanto il Comune ben può rivalersi sul CONI. Evidenzia che si parla sempre di debiti e non si parla mai dei crediti vantati dall'Ente che il Comune non riesce ancora a riscuotere. E' fa l'esempio dell'ICI che dovrebbe versare l'ENEL per gli impianti di produzione di energia elettrica presenti sul ns territorio pari a circa € 10 mila l'anno e visto che si possono recuperare gli ultimi 5 anni sono ben 50mila le somme che si potevano recuperare. Conclude dicendo che l'importo per il servizio di spazzamento delle strade che il Comune paga all'ATO, non dovrebbe gravare sui cittadini, visto che è un servizio che viene svolto solo il martedì per il mercatino settimanale e occasionalmente per le sagre e le altre ricorrenze particolari e quindi dovrebbe gravare sulle casse comunali e portato in detrazione dal costo del servizio a carico dei cittadini, atteso che ammonta presuntivamente ad una cifra abbastanza considerevole.

Il Sindaco afferma che uno dei punti della sua campagna elettorale era quello di garantire e fare l'interesse pubblico, di risanare i conti senza attribuire colpe a questo o a quell'altro Sindaco. L'impegno deve essere quello di garantire i cittadini e di risanare le casse comunali evitando situazioni che possono condurre al dissesto finanziario. Relativamente alle spese per il servizio di spazzamento, afferma che se fosse stato possibile farlo, avrebbe già chiesto lo scorporo.

Il Presidente riferisce di aver visionato il conteggio inviato dall'Ato e contrariamente a quanto previsto nel contratto di servizio, il costo è determinato in maniera forfettaria e quindi non consente di distinguere le varie voci. Inoltre la distribuzione dei costi non è equa fra i Comuni, atteso che non viene effettuata in proporzione del numero degli abitanti, danneggiando i Comuni più piccoli.

Il Consigliere Di Giorgio, afferma che in una delibera del 2007, l'Assemblea dell'Ato ha fornito l'indirizzo di calcolare il costo in funzione del numero degli abitanti dei singoli comuni, metodo mai accettato dai comuni più grossi come Belmonte Mezzagno e Monreale. Nella delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la presa d'atto del piano finanziario 2013 con la quale si è rideterminato ed approvato in diminuzione il Costo del Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2013, la delibera dell'Ato del 2007 non è stata richiamata. Sarebbe stato opportuno richiamarla al fine di avvalorare la rideterminazione del costo.

Dopo ampia discussione e non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari (Di Giorgio, Sciabica, Napoli, Musso e Cascio Mariana) e nessun astenuto, resi in forma palese per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Successivamente, su proposta del Consigliere Pollichino Maurizio, con separata votazione e con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari (Di Giorgio, Sciabica, Napoli, Musso e Cascio Mariana) e nessun astenuto, resi in forma palese per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Di Giorgio

F.to Dott. Giuseppe Gullo

F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

Affissa all'Albo Pretorio on line il vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____
Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA**

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

**Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Chiusa Sclafani, li _____

**Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chiusa Sclafani li, _____

**Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato**